



Studiamo.it

CORSI, DISPENSE ED APPUNTI DI QUALITÀ
PER CHI AMA IMPARARE



Mini-ASPI

la prestazione che ha sostituito l'indennità
di disoccupazione a requisiti ridotti

Vediamo come funziona la nuova prestazione sociale a favore dei disoccupati

Sommario

- Lavoratori interessati
- Indennità sostituite
- Decorrenza
- Requisiti per averne diritto
- Importo da percepire
- Durata
- Modalità per richiederla
- Perdita del diritto
- Sospensione e riduzione della prestazione
- Contributi figurativi, assegni per il nucleo familiare e tassazione
- Possibilità di percepirla in unica soluzione

Lavoratori interessati

Possono chiedere e ricevere la mini-ASPI i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti ed i soci lavoratori di cooperative (non i lavoratori a progetto per i quali è prevista invece l'*una tantum per i parasubordinati*).



Indennità sostituite

La mini-ASPI sostituisce
l'indennità di disoccupazione
a requisiti ridotti.



Decorrenza

Il trattamento mini-ASPI si applica a tutte le situazioni di disoccupazione create dal primo gennaio 2013.

Requisiti per averne diritto (1/2)

I lavoratori hanno diritto di ricevere la mini-ASPI se posseggono i seguenti requisiti:

- *stato di disoccupazione*, che è la dichiarazione del lavoratore, da rendere presso l'ufficio competente (che, se il servizio sarà attivato entro il 30/6/2013, potrà essere direttamente l'INPS a cui si presenta domanda per la mini-ASPI), di essere privo di lavoro ed immediatamente disponibile allo svolgimento di altra attività lavorativa
- *involontarietà della disoccupazione*, cioè non è possibile accedere alla mini-ASPI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore o di risoluzione consensuale del suo rapporto di lavoro, anche se ci sono delle eccezioni (dimissioni per giusta causa o durante il periodo di maternità e risoluzione consensuale per trasferimento del dipendente ad altra sede di lavoro distante più di km 50 dalla sua residenza o nell'ambito della nuova procedura di conciliazione detta del "rito Fornero")

Requisiti per averne diritto (2/2)

- *versamento di un minimo di contributi nell'ultimo anno, periodo calcolato andando indietro di un anno dal primo giorno di disoccupazione, durante il quale il lavoratore deve avere almeno 13 settimane di contributi (per una retribuzione erogata o dovuta non inferiore ai minimali settimanali)*

Importo da percepire (1/2)

L'importo mensile della mini-ASPI è:

- il 75% della “Retribuzione media mensile”, se questa è pari o inferiore a 1.180 per il 2013 (importo rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat)
- la somma tra il 75% della “Retribuzione media mensile” fino al predetto importo di 1.180 ed il 25% della differenza, se la Retribuzione media mensile è maggiore di euro 1.180 per il 2013 (importo rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat)

Ove per il calcolo sopra indicato è:

Retribuzione media mensile =

$$\left[\frac{\text{Retribuzione da imponibile previdenziale degli ultimi 2 anni}}{\text{numero totale delle settimane di contribuzione}} \times 4,33 \right]$$

Importo da percepire (2/2)

La mini-ASPI derivante dal suddetto calcolo è erogata *al 100%*.

Nel caso di pagamento della mini-ASPI per frazione di mese si riproporziona l'indennità giornaliera dividendola per 30.

Esiste un massimale al trattamento mensile che non può in nessun caso essere superato e la cui entità è comunicata annualmente mediante apposita circolare.

Durata

La durata della prestazione mini-ASPI è pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel lasso di tempo considerato.

Modalità per richiederla

Il lavoratore deve fare domanda all'Inps in via telematica *entro 2 mesi* dalla data appresso indicata (in base alle diverse situazioni):

- 8° giorno successivo la cessazione del rapporto di lavoro
- 8° giorno successivo la fine del periodo di maternità
- 8° giorno successivo la fine del periodo di mancato preavviso
- 38° giorno successivo la cessazione del rapporto di lavoro nell'eventualità di licenziamento per giusta causa
- giorno di definizione della vertenza sindacale o di notifica della sentenza giudiziaria

Perdita del diritto

Il lavoratore perde il diritto a percepire la mini-ASPI quando:

- trova un nuovo lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni
- non è comunque più nella condizione di disoccupato
- raggiunge i requisiti per la pensione
- rifiuta di partecipare o non frequenta regolarmente le attività lavorative o di formazione/riqualificazione proposte dai servizi competenti
- rifiuta un'offerta di lavoro per la quale avrebbe percepito una retribuzione superiore almeno del 20% all'importo lordo della mini-ASPI
- esercita un'attività in proprio, d'impresa o di lavoro autonomo, senza averne data previa comunicazione all'Inps
- acquisisce il diritto al trattamento ordinario di invalidità (ma, in questo caso, egli può optare per la mini-ASPI)

Sospensione e riduzione della prestazione (quando si trova un nuovo lavoro)

Se il lavoratore trova un nuovo lavoro temporaneo di durata non superiore a 5 giorni, il pagamento della mini-ASPI è sospeso d'ufficio. La corresponsione della mini-ASPI riprenderà successivamente, per il periodo residuo ancora spettante.


Nel caso il lavoratore inizi a svolgere un'attività in proprio, d'impresa o professionale, va fornita comunicazione all'Inps entro un mese dal suo inizio, affinché l'Istituto previdenziale possa ridurre la mini-ASPI di un importo pari all'80% del reddito annuo previsto dall'attività.

Contributi previdenziali figurativi, assegni per il nucleo familiare e tassazione

Durante il periodo di pagamento della mini-ASPI al lavoratore sono riconosciuti d'ufficio i contributi figurativi utili alla pensione.

Nello stesso periodo il lavoratore ha diritto anche all'assegno per il nucleo familiare, qualora ne abbia i requisiti.

Il trattamento mini-ASPI è considerato ai fini fiscali come reddito di lavoro dipendente e pertanto è assoggettato all'Irpef ordinaria, con applicazione quindi della ritenuta fiscale ad ogni pagamento mensile.



Possibilità di percepirla in unica soluzione
(quando si intraprende una nuova attività d'impresa)

E' prevista la possibilità, per gli anni 2013, 2014 e 2015, di riscuotere la mini-ASPI in unica soluzione (anziché mensilmente), a condizione che il lavoratore interessato utilizzi tale capitale per intraprendere un'attività d'impresa o di lavoro autonomo o per associarsi in cooperativa.

Le modalità di questa importante agevolazione saranno definite in un successivo decreto ministeriale di attuazione.